

PRESTITI

PRESTITO PERSONALE AL CONSUMO

Foglio Informativo n. 16

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' IL PRESTITO PERSONALE

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca (**finanziatore**) al cliente (**consumatore**), che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Principali rischi

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL PRESTITO PERSONALE

I.S.C./TAEG: 11,57%

importo massimo erogabile:	€ 50.000,00
Durata massima	48 mesi
modalità di rimborso: piano di ammortamento a rate costanti mensili posticipate	
I.S.C./T.A.E.G.	Tasso Massimo Fisso 18,25% applicabile dal 1° Aprile al 30/06/2012
tasso di mora: annuo nominale	tasso di interesse maggiorato del 2,00%
Commissione/penale di rimborso/estinzione anticipata	massimo 1,00% sul capitale versato anticipatamente
spese di istruttoria:	1,00% dell'importo erogato
Imposta sostitutiva (per durate superiori a 18 mesi)	<p>0,25% sull'ammontare del finanziamento nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n.131, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità della parte mutuataria. <p>2,00% sull'ammontare del finanziamento negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del DPR 26/04/1986 n.131.</p>

Imposta sostitutiva (per durate fino a 18 mesi)	se ed in quanto dovuta secondo le disposizioni di Legge (non è dovuta se l'addebito delle rate è stato disposto in via continuativa su conto corrente)
Eventuali	
Certificazione competenze:	€ 12,00
Variazioni contrattuali di qualsiasi natura (su richiesta cliente):	€ 110,00
Rinuncia finanziamento:	€ 30,00;
Rilascio duplicazione documenti che richiedono ricerche in archivio:	€ 3,00
Informativa precontrattuale:	€ 30,00
Invio sollecito di pagamento:	€ 5,00 (cadauno)
spese postali	€ 1,55

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

I.S.C./T.A.E.G. : 11,57%

Capitale	€ 10.000,00
Tasso applicato	10,50%
Durata del prestito	48 mesi
Modalità di rimborso rateale	mensile
Importo rata	€ 256,03
Spese di istruttoria	€ 70,00 (0,70% sul capitale)
Imposta sostitutiva	€ 25,00 (0,25% sul capitale)
Spese incasso rate	€ 2,00 per ogni rata
Spese informativa periodica	€ 25,00 (€ 5,00 all'anno + € 5,00 una tantum alla scadenza del finanziamento)
Importo totale dovuto dal consumatore	€ 12.290,40 = (€ 256,05 X 48 rate mensili) le spese di istruttoria e l'imposta sostitutiva vengono percepite dalla Banca (finanziatore) all'atto dell'erogazione.

Principali clausole contrattuali

Calcolo interessi di mora In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, maturano, a carico della Parte finanziata su tale somma dal giorno dell'inadempimento e fino all'effettivo saldo, gli interessi di mora stabiliti.

Gli interessi di mora sono calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Clausola risolutiva espressa Prevede la possibilità da parte della Banca di risolvere il contratto qualora la Parte finanziata non adempia anche ad uno solo degli obblighi contrattuali previsti o si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità della Parte finanziata o dei garanti a far fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie.

Recesso/Estinzione anticipata da parte del cliente: Il debitore ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal contratto e quindi di estinguere anticipatamente il prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché **un compenso pari all'1%** (uno per cento) dello stesso capitale residuo.

Durata Istruttoria e tempi di Erogazione

La durata dell'istruttoria può essere contenuta entro 5 giorni lavorativi e, salvo che la messa a disposizione dell'importo del prestito sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, l'erogazione avverrà con valuta pari alla data di sottoscrizione del contratto.

Sospensione/Revoca del contributo Qualora il prestito sia agevolato da contributo in conto interessi e tale contributo, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, non venga corrisposto o sia ridotto, oppure sia revocato o sospeso, la parte finanziata è tenuta a restituire alla Banca, immediatamente dopo averne ricevuto richiesta, l'importo corrispondente al

mancato contributo sulle rate di ammortamento già scadute ed a pagare le successive rate di ammortamento al lordo dello stesso mancato contributo.

Variazioni condizioni contrattuali La Banca, nel periodo di durata del prestito, potrà variare in senso sfavorevole alla Parte finanziata le condizioni economiche pattuite, obbligandosi a comunicarle nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 118 del T.U.B.

foro competente

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso [tutte le filiali](#).

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso stabilito nel contratto.
Commissione/penale di Rimborso anticipato	È il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.
Foro competente	È l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal codice di procedura civile.
Contributo	Rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico o da un Organismo Privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento.
Franchigia variazione tasso	È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazioni del valore del parametro di indicizzazione.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate. (denominato anche Tasso Indice).
Preammortamento:	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Rata d'ammortamento	Pagamento che la Parte finanziata effettua periodicamente (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestatato); - una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito). La modalità di pagamento è, di norma, rappresentata dall'ordine permanente di addebito automatico in c/c.; in alternativa, viene stampato il carnet di bollettini di pagamento.
Franchigia:	Primo periodo di preammortamento, che va dalla data di erogazione alla data di decorrenza della prima rata

Spese di istruttoria	Spese sostenute per l'analisi della concedibilità del prestito.
T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) I.S.C. Indicatore sintetico di costo)	Istituito dalla Legge n. 142 del 19/02/1992, rappresenta il costo effettivo del prestito comprensivo degli interessi, degli oneri fiscali e di tutte le spese di carattere non opzionale sostenuti per il suo utilizzo.
T.A.N. (tasso annuo nominale)	E' il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua;
Tasso a Regime	Equivale al tasso indicizzato in vigore dopo l'eventuale periodo di tasso di ingresso o decorso il periodo di franchigia.
Tasso di mora	È il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso annuo nominale vigente il giorno di inizio dell'insolvenza.
Commissione/penale di rimborso/estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a risarcire all'Istituto erogante, per aver rimborsato anticipatamente in tutto od in parte, il finanziamento sulle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.